

IVA**Iva agevolata per il soggetto con disabilità**

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

REVISIONE ENTI LOCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Per espressa disposizione normativa ([articolo 1 L. 97/1986](#)), è prevista l'applicazione dell'**aliquota Iva ridotta** per le **cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedisce capacità motorie**, anche prodotti in serie, in funzione delle citate **limitazioni fisiche**.

Tale agevolazione, in origine pensata a favore per i **soli disabili muniti di patente speciale**, è stata estesa ai soggetti con **ridotte o impedisce capacità motorie permanenti**, ancorché **non muniti di patente speciale**, e ai **familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico**.

Successivamente, per effetto delle modifiche introdotte dall'[articolo 50, comma 1, L. 342/2000](#), l'**agevolazione in rassegna** è stata **trasfusa** nel numero 31) della **Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva**, il quale prevede l'**aliquota Iva agevolata del 4%** per le **cessioni di "motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f)**, del **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f)**, dello stesso decreto, di **cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico**, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui **all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedisce capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico**, nonché le **prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli**, anche non nuovi di fabbrica, **compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi**; **autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f)**, del **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico**".

L'**aliquota agevolata** è anche prevista per gli **invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni**, a **prescindere dall'adattamento del veicolo**.

In buona sostanza, la **cessione di un autoveicolo nei confronti di un soggetto disabile, compresa l'installazione dei relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento del mezzo alle necessità del soggetto stesso, è soggetta ad aliquota Iva ridotta del 4%**.

L'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi contribuenti, con la [risposta interpello n. 335/2021 dell'11.05.2021](#), ha confermato il trattamento fiscale agevolato, richiamando l'ambito giuridico sopra illustrato, nonché la **correlata prassi amministrativa di riferimento**.

In particolare, nel caso prospettato **nell'istanza di interpello**, il soggetto istante aveva richiesto alcuni chiarimenti in merito alla **potenziale vendita di un'autovettura con Iva agevolata al 4%**.

Nello specifico:

- la **società istante** ha riferito che l'autovettura deve essere venduta ad un **minore disabile**, titolare di reddito **“inferiore ai limiti di legge”**, in **possesso della certificazione riportante la grave limitazione alla capacità di deambulare** ([articolo 3, comma 3, L. 104/1992](#));
- il **padre del minore** risulta **disoccupato** (la certificazione unica 2020, infatti, è relativa ad un solo mese lavorato nell'anno 2019 e riporta **quattro figli a carico per due mesi al 100%**).

Ciò posto, è stato richiesto:

- di **confermare l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata alla cessione di un'autovettura**;
- se un **soggetto disabile minorenne**, privo di reddito, **può considerarsi fiscalmente a carico di un altro soggetto** (ossia il padre privo di reddito);
- di chiarire con **quale documento tale circostanza possa essere dimostrata** e se, in alternativa, sia **possibile intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento venga effettuato dal genitore**.

L'Agenzia delle entrate, in via preliminare, ha specificato che le procedure per **l'applicazione dell'aliquota ridotta** sono disciplinate dal **D.M. 16.05.1986**.

Per **ottenere l'applicazione dell'Iva ridotta** il beneficiario deve produrre al cedente, all'atto della cessione, la **documentazione attestante il diritto all'agevolazione**, tra cui **la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante che nel **quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato**.

L'agevolazione in rassegna, infatti, **spetta una sola volta in un periodo di quattro anni decorrenti dalla data dell'acquisto, limitatamente ad un solo veicolo**, salvo i casi in cui l'autoveicolo acquistato o importato con l'aliquota agevolata risulti cancellato dal **PRA** o sia stato rubato e non ritrovato.

Tutto ciò premesso, nella citata [risposta all'interpello n. 335/2021](#) l'Agenzia ha ritenuto che ricorrono tutte le condizioni (ex [articolo 8, comma 3, L. 449/1997](#)) riferite **all'acquisto di una autovettura con aliquota agevolata, da parte del familiare del quale il disabile sia fiscalmente a carico.**

L'istante ha riferito, infatti, che il minore disabile è **fiscalmente a carico del papà**, così come risulta dalla **certificazione unica 2020**, che riporta quattro figli a carico per due mesi al 100%.

Infine, per quanto riguarda la **documentazione necessaria a provare che il minore è fiscalmente a carico del genitore**, con la **risoluzione AdE 6/E/2006** era già stato precisato che: *"Per quanto concerne la documentazione richiesta, si rammenta che, qualora il disabile risultì possessore di un reddito lordo non superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000 dal 2009), oltre alla certificazione attestante la condizione di disabilità, è necessario allegare una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal familiare che, avendo fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere l'intestatario del veicolo agevolato. In alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi, è comunque possibile presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. o), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".*

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di **intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento del veicolo sia effettuato dal genitore**, la **citata risoluzione AdE 6/E/2006 e, successivamente, la Risoluzione 4/E/2007**, hanno chiarito che: *"Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico".*